DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)

Vigente al: 30-9-2022

PARTE I

ECONOMIA REALE

TITOLO I

INTERVENTI ANTICRISI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi;

Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

- 1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati di appartenenza di formazione dall'impresa in progetti riqualificazione che possono includere attivita' produttiva all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo in sede di Ministero del lavoro della salute e delle sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza (31)trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. (16)(26) (32)
- 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
- 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
- 4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
- "511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge maggio 20 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009

- dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51".
- 5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni valere sulle risorse del Fondo sociale per l'anno 2009, a occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
- 6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga sensi dell'Accordo tra Stato e regioni disciplinati ai del febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto. (26)(33)*((37))*
- 7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: "L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta

un'attivita' di per intraprendere lavoro autonomo, autoimprenditoriale o una micro impresa, associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della 27 febbraio 1985, n. 49.". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO N. 102.

8. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, al lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, per un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilita' pari In caso di cassa integrazione deliberate e non ancora percepite. guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle destinate interventi risorse ad relativi ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

AGGIORNAMENTO (16)

La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 33) che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro" e che "L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

AGGIORNAMENTO (26)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma 24) che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro." e che "L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge lº luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

AGGIORNAMENTO (31)

Il Decreto 25 gennaio 2012 (in G.U. 11/08/2012, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato fino al 31 dicembre 2011, nel limite di spesa di 50 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 16 luglio 2012 (in G.U. 31/10/2012, n. 255) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, nel limite di spesa di 30 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 256) che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro."

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1)

che "L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro".

Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(17) (19) (20) (28) ((33))

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.

AGGIORNAMENTO(28)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis) che "La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012."

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 6, comma 2-bis, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che la scadenza di cui al comma 1 del presente articolo e' fissata dal 30 giugno 2013.

Art. 1-ter

(Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie).

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini membro dell'Unione europea, ovvero extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, di continuano ad occuparli alla data presentazione dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
- a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
 - b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
- 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
- a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
- b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
- 3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita':
- a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio

dello Stato;

- c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
- d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito;
- e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
- f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
- 5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
- 6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
- sportello l'immigrazione, unico per verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta soggiorno per lavoro subordinato, previa dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Ildi lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria

pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza ai del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori non costituisce di per se' causa di inammissibilita' dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso soggiorno.

- 8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma I per le violazioni delle norme:
- a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
- 9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
- 10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
- 11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
- 12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
- 13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.,286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice. ((30))
- 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
- 15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
- 16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
- 17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. (in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente regolarizzazione della istanza di del extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato".

Art. 2.

Contenimento del costo delle commissioni bancarie

- 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((15))
- Allo scopo di accelerare e rendere effettivi 2. i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni presente articolo.".
- 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((15))

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la poverta', nel quadro degli obiettivi della strategia strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 3.

Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati nella prospettiva dell'eventuale revisione normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con in conformita' al comma 10-ter dell'articolo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

- Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il naturale nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio dal Ministro dello sviluppo economico su dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, formulata riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal verificati dalla citata Autorita' sulla base degli elementi contratti di approvvigionamento rilevanti fini ai determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali industriali profilo medio di consumo degli ultimi sulla base del evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico proposta della medesima Autorita', tenendo conto dei mandati clienti.
- 3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
- a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
- c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.
- 4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 - 4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)).
- 4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di' elevata qualita' ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualita' del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. (25)

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

Art. 4. Interventi urgenti per le reti dell'energia

- 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni е le province interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, in relazione alla possibile insorgenza di situazioni emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale organizzativa tra commissari straordinari, regioni autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di nell'attuazione degli interventi nel purche' l'effettivita' finanziamento, ne siano assicurate l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di

competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. (14) (24)

- 3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio Ministri, sono nominati uno o piu' commissari straordinari Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e controllo e di vigilanza del Ministro poteri di la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. stesso decreto, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, individua altresi' le dotazioni di mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari avvalersi il commissario, cui si applica 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai relativi oneri. L'incarico e' conferito per il tempo indicato decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine sono considerate a ogni effetto cariche presente comma istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
- 4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro Governo e la regione o la provincia autonoma interessata raggiungimento dell'intesa, il Governo puo' individuare gli interventi di cui al dichiararne comma 1, l'urgenza l'indifferibilita' nonche' definire i criteri di cui al periodo del comma 2, anche prescindere dall'intesa, a deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia invitato a partecipare il Presidente della regione o della interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
- a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate. (17) (24) (21)
 - 4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
- 4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 2009, n. 2, e' assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni gia' disposte. Ε' nominato commissario un sensi dell'articolo straordinario delegato ai 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati 'con il contraente generale con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del economico-finanziario.

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni .

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

come ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuita', fino alla data fissata nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti".

AGGIORNAMENTO (24)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 maggio 2011, n. 165 (in G.U. 1a s.s. 18/5/2011, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decretolegge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito in modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, 102, limitatamente alle parole «Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto disposizioni comunitarie.»" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 1, della legge n. 102 del 2009".

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 4, comma 4, primo periodo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 4 del presente

articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.

Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei settori del trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo del regolamento (CE) n. 1370/ 2007 del Parlamento europeo del 2007, del 23 ottobre devono aggiudicare contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli quali esercitano il controllo analogo. Alle societa' che, delle previsioni di cui all'articolo 5, ((paragrafi 2, 4 e 5)), paragrafo 2, del medesimo regolamento all'articolo 8, 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio fuori di procedure ad evidenza pubblica e' fatto divieto partecipare a procedure di gara per la fornitura di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

Art. 4-ter

(((Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

- 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
- 3. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei servizi di navigazione aerea da parte della societa' per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, e' autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
- 4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
- 5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 e' abrogato.

- 6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma" sono soppresse.
- 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.))

Art. 4-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 4-quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27))

Art. 4-sexies

(((Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).

- 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.))

Art. 4-septies (((Interventi in favore della filiera agroalimentare).

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, decreto-legge 30 settembre 2005. n. 203. convertito. modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia di cui all'articolo 18, lettera b-bis). comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, 185, convertito, n. modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord")).

Art. 5.
Detassazione degli *((investimenti))* in macchinari

- 1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti ((in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature)) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ((16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007)), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. ((L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti)).
- 2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
- 3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
- ((3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
- 3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
- 3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti)).

Art. 6.

Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu' avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Art. 6-bis

(((Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale).

- 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale e' riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria "euro 4" ed "euro 5" per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalita' operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno delle maggiori derivanti 2010 mediante utilizzo entrate dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, presente decreto)).

Art. 7 Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

- 1. All'articolo 106 del ((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR",)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
- "3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.";
- b) nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3" sono aggiunte le parole "e di cui al comma 3-bis".
- 2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR ((, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,)) si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e' commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.
- 3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

Art. 8. Sistema "export banca"

 Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. successive modificazioni, rientrano anche le operazioni sostenere l'internazionalizzazione delle imprese *((...))*. Con medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri al di consentire le operazioni di assicurazione del credito esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali .

Art. 9.

Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

- 1. Al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
 - a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
- 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- 2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare pagamenti e la formazione di debiti pregressi, funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Oualora stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;
- 3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con quanto stabilito ai sensi comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge 185 n. 2008;
 - 4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale sono allegati alle relazioni rispettivamente nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005,

b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165, e successive modificazioni, sono regolate 2001, n. mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza. ((10))

ACCTORNAMENTO /4

AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile-06 maggio 2010 156 (in G.U. 1a s.s. 12/5/2010, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla agosto 2009, n. 102".

Art. 9-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti locali).

- 1. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto stabilita' interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Gli effetti finanziari in termini fabbisogno di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per anni 2010-2013.
- 3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009.
- 4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ma si applicano" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di invio della certificazione,".
- 5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno delle regioni delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrispondenti residui attivi degli enti locali. funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali tale garantire disponibilita' finanziarie misura da complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle per le attivita' di carattere sociale di pertinenza regionale. sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, cui trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di secondo periodo del presente comma, criteri e modalita' distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze , di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede ad attuare con proprio decreto. ((8))

- 6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
- 7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata puo' essere devoluta:
- a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
- b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilita' che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunita' del territorio;
- c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio.

- 8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalita' di attuazione del comma 7.
- 9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' per l'anno 2009.

AGGIORNAMENTO (8)

La Corte costituzionale, con sentenza 12-15 aprile 2010, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

- 1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidita' delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu' rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni:
 - a) al fine di contrastare gli abusi:
- 1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.";
- 2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 2.1. all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.";
- 2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole;
 "e' anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica
 ed";
- 2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: "articolo 88" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 74" e le

- parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
 25.000";
- 2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.";
- 3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.";
- 3.2. al sesto comma, dopo le parole: "Se successivamente al rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le parole: "indebitamente rimborsate" sono aggiunte le seguenti: "o compensate" e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o della compensazione";
- 4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
- 5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.";
- 6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il seguente: "49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.";
- 7. ((i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito)). In alternativa la dichiarazione ((o l'istanza)) e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2,

comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione ulteriori provvedimenti. ((Nei casi di utilizzo in compensazione, sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, all'irrogazione delle sanzioni.)) In relazione alle disposizioni cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di decorrere dall'anno 2010;

7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera e' aumentato da ((5.000 euro)) a 50.000 euro;

- 8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.";
- b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1º gennaio 2010, fino a 700.000 euro.".

Art. 11. Analisi e studi economico-sociali

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche' dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, ((senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato)), utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 11-bis

- (((Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva).
- 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il sequente:
- "2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e', in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento";
- b) all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- "c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28".))

Art. 11-ter (((Sportello unico per le attivita' produttive).

1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente," sono soppresse.))

Art. 11-quater

- (((Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza).
- 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle gia' previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo)).

TITOLO II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali

- 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
- In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, sono raddoppiate.

- ((2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
- 2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.))
- Al fine di garantire la massima efficacia all'azione controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per della evasione ed elusione internazionale, l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti illeciti il rafforzamento fenomeni ed della cooperazione internazionale.
- 3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
- 3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 13.

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

- 1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparita' di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine nel ((TUIR)) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente "a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima

condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento";

- b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del ((comma 5)) non applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.";
- c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
- "8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla detenzione 0 dall'investimento in partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, controllati o sono controllati dalla stessa societa' controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i finanziari.
- 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non artificiosa volta a rappresenta una costruzione conseguire un indebito vantaggio fiscale. fini il Αi del presente contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria le modalita' indicate nel precedente comma 5.";
- d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 167" sono aggiunte le seguenti: ", con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis".

Art. 13-bis

- (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato).
- 1. E' istituita un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:

- a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
- b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
 - 2. L'imposta si applica come segue:
- a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di eventuali perdite;
- b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
- 3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo.
- 4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. e successive modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta in materia di esclusione della punibilita' limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- 5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

- 6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009.
- 7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 4, le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 50";
- b) al comma 5, le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 50".
- 7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti limiti degli importi delle attivita' rimpatriate nei regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
- 8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate all'articolo 16, comma 3. ((27))

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che "Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille."

Art. 14.

- (((Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti).
- 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

- 2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
- 3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
- L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini determinazione del reddito e non puo' essere imputata a patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura e' con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.
- 5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo

11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).

Art. 14-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12))

((44))

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera c)) che "I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Art. 15. Potenziamento della riscossione

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative e familiari, titolari, e rispettivi coniugi di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.
- 2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.".
- 3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a "nonche'" sono sostituite dalle seguenti: "prima del decorso del nono mese successivo alla

consegna del ruolo e".

- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
- 5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e' abrogato.
- 6. All'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: "entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
- firma autografa prevista sugli atti di 7. La liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate erariali amministrate dalle Agenzie fiscali dall'Amministrazione autonoma dei monopoli Stato nonche' di sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria puo' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
- 8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7.
- 8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
- 8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
- 8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
- "7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano,

senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni".

8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:

"7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della finanza, del comandante ovvero, per il Corpo della guardia di regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti informazioni natura creditizia, finanziaria e di assicurativa, svolte dagli relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge".

8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:

"7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge".

limiti di spesa di cui alle somme Nei dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. credito d'imposta e' usufruibile in compensazione

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

"7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu' veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente".

8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

8-decies. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialita' e garanzia e in attesa di una sua riorganizzazione che preveda specifiche unita' operative allo l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, puo' istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica l'analisi delle attivita' o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo' essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attivita' o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari".

8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti

dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove ((A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e' rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati secondo le norme e con le facolta' di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza e gli polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti possono che configurare violazioni amministrative o tributarie in materia giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al provinciale del Corpo della quardia di finanza territorialmente Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della quardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acauisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini nell'attivita' di contestazione е accertamento amministrativo e fiscale)).

8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive".

8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "installazione" sono aggiunte le seguenti: "o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni";
- b) al comma 2, terzo periodo, le parole: "il possessore dei" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercente a qualsiasi titolo i";
- c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: "o, nel caso" fino a: "nulla osta" sono soppresse;
- d) al comma 2, quinto periodo, la parola: "Sono" e' sostituita dalle seguenti: "Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono";
- e) al comma 2, quinto periodo, le parole: "il possessore dei" sono sostituite dalle seguenti: "il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i";
 - f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita' di' accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Societa' italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1".

8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

- a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
 - b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
- c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facolta' prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.

8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma

8-quinquiesdecies e' approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalita' e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

Art. 15-bis (((Disposizioni in materia di giochi).

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli decade automaticamente quando i relativi apparecchi e risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni".

- 2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 4.000 euro".
- 3. L'eventuale esclusione da responsabilita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceita' o irregolarita' riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
- 4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
- 5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere

esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.))

Art. 15-ter (((Piano straordinario di contrasto del gioco illegale).

- 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il comitato, che puo' avvalersi dell'ausilio della societa' SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela Particolare e specifica attenzione e' dedicata dal comitato all'attivita' di prevenzione e repressione dei line illegali. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
- 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2)).

PARTE II

BILANCIO PUBBLICO

Art. 16. Flussi finanziari

1. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4,

dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

- a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a dall'anno 2017;
- b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
- 2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
 - 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
- 2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformita' alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16-bis

(((Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue).

1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irriqui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attivita' di all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti di adequamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate)).

Art. 17.

Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

- 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
- b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: " Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.".
- 2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".
 - 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

- 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, 133, n. dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. (5)
- 4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareti, i decreti possono essere comunque adottati.
- 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
- 6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
- "h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
- i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.".
- 7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
- 8. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi dello Stato, inclusi nell' elenco adottato dall'ISTAT ai sensi comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, indisponibili fino diversa determinazione del dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
- 9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
- 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo

espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive e modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

- 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia assunzioni e di contenimento della spesa di personale, regimi limitativi fissati dai documenti di pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono а tal predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
- 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
 - 14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui

- all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. (17) (22)
- 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. (17) (22)
- 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. (17) (22)
- 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
- 19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. (17)
- 20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".
- 21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente".
- 22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato.
- 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle societa' controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
- 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
- 23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";
- b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";
 - c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
- d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
- "5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
- 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori ; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.". (12)
- Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa all'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2004, n. 307.

- 25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.
- 26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni";
- b) il comma 3 e' sostituito dal seguente : "3. Al fine combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale Parlamento. Αl dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata retribuzione di risultato.";
- c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.";
- d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto".
- 27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.".
- 28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
- "c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis

- del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
- 29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
- delle 57-bis (Indice degli indirizzi pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
- 2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al CNIPA.
- 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".
- 30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
- "f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ".
- 30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
- "1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'".
- 30-ter. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174)). procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, decorso del termine di prescrizione di cui al comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni

dal deposito della richiesta.

30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.";
- b) al comma 1-bis, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".
- 30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e".
- 31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
- 32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
- "46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano condizioni economiche e dei mercati finanziari, ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni finanziarie, svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.".
- 33. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
- 34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita' delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con

proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma "in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della societa' gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. Α tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita' di umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine mantenere, nel contempo, la piena operativita' del sistema soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su territorio nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle funzionamento risorse finanziarie destinate al degli collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa. dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero.

35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5

del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri le modalita' applicative dei principi della disposizione di presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente non si applicano ai magistrati, ai professori universitari dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che derivano.

35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni, salvo che i destinatari non espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei delle risorse disponibili, al delle versamento occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi da utilizzare in compensazione.

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

AGGIORNAMENTO (5)

Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 8-septies) che "A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente".

AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter".

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 17, commi 15, 16, 17 e 19, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-sexies) che "Il termine di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni."

AGGIORNAMENTO (22)

Il Il D.P.C.M. 28 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 15, 16, 17 e 19 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.

Art. 18. Tesoreria statale

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura

non regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi ((nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo))1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita' e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e per effettive esigenze di spesa.

- 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia finanze di natura non regolamentare puo' essere stabilito che indicati al comma 1 devono detenere proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti presso Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto disponibilita' del Tesoro.
- 3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
- 4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi ((da 1 a possono essere estesi alle Amministrazioni incluse ((nell'elenco))richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorita' indipendenti nonche' degli Organi costituzionali Organi a rilevanza costituzionale.

Art. 19. Societa' pubbliche

- 1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
- Le disposizioni che stabiliscono, carico a amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di titolari di affidamenti diretti di controllo che siano pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non

commerciale, ovvero che svolgano attivita' industriale ne' confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto pubblica consolidato della amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di personale disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle societa' partecipazione pubblica locale totale o di controllo che titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' ovvero che svolgano attivita' nei confronti della amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.".

- 2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.";
 - b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102
- 3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 e' modificato come segue:
- a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente "Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia Linee aeree italiane S.p.A.";
 - b) il comma 1 e' abrogato;
- c) al comma 3, lettera a), le parole "ridotto del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole "pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale";
- d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la seguente lettera: "a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e

modalita' di seguito specificate; ";

- e) al comma 3, lettera b), le parole "di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti parole "di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista"; dopo le parole "controvalore delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni";
- f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo: "le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010";
- g) al comma 4, primo periodo, le parole "I titolari di obbligazioni di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti parole: "I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3"; le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "entro il 31 agosto 2009";
- h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole "dei titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari";
- i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita', trasmettono" sono aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto informatico";
- j) al comma 5 lettera a), dopo le parole "titolari delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; le parole "delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "delle quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4";
- k) al comma 5, lettera c), dopo le parole "quantita' di titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; dopo le parole "soggetti titolari delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni";
- al comma 6, primo periodo, dopo le parole "titoli obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole "e azionari";
- m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "trasferimento delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni";
- n) al comma 7 le parole "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2010";
- o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: "7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";
 - p) e' abrogato il comma 8;

- q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: "9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.";
 - r) e' abrogato il comma 10.
- Αi fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni euro per l'anno 2010.
- 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per o interventi pubblici, possono affidarne direttamente gestione, nel rispetto dei principi comunitari e conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie
- 6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria.
- 7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente:
- "b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;".
- 8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente:
- prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare solo componente, al attribuzioni a un quale possono riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione deleghe operative di cui alla lettera b); ".

- 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
- 9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.
- 9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la misura del canone corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e' integrata di un importo, calcolato percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha dell'infrastruttura autostradale, a 3 millesimi di pan euro chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in diretta. Al fine di assicurare l'attuazione comma, disposizioni i concessionari del presente suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle entrate derivanti dall'applicazione della disposizione. ((11))
- 10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: "13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.".
- 11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "ovvero da eventuali disposizioni speciali" sono inserite le parole: "nonche' dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorita' per il informativo del demanio marittimo (SID).

13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:

- a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
- b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".

Art. 20.

Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente caso l'accertamento definitivo e' effettivo. In ogni effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 30 marzo 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
- 2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. triennio 2010-2012 L'INPS effettua, con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici invalidita' civile.))
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
- 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.
- 5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

- n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche";
- b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia";
- c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e".
- 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente e' inserito il seguente: "6-bis. articolo, Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.".
- 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attivita' e' sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva

della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilita' morale, tecnica ed economica.

- 2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
- 3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione e' basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:
- a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
- b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu' completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
- c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
- 4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
- 5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie estrazione istantanea indette in costanza della concessione continuano ad essere distribuite dalla rete dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario della anche nuova concessione.
- 6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e

delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una societa' a totale partecipazione pubblica.

- 7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo comma 1, lettera 1), del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
- a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita';
- b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione tecnica ed economica, mediante una selezione aperta sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del cento del numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
- la durata autorizzazioni all'installazione c) delle dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, 1), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina decadenza dalle autorizzazioni acquisite.((7))
- 8. All'articolo 12, comma 1, lettera 1), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
- "5) le modalita' con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidataci della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attivita' di installazione".
- 9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il

comma 5 e' sostituito dai seguenti:

"5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, attraverso l'intensificazione delle attivita' di controllo territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni organizzativi stabilite dall'articolo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo".

10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:

"p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la gia' garanzia fideiussoria della copertura prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente".

11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal

presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, e' differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

- 12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di decreto del, Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, gioco adottare ulteriori formule di derivabili 100 numeri, dall'1 al 100. dall'estrazione fino ad un massimo di ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
- 13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-sexies) che "Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera 1), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011".

Art. 22. Settore sanitario

- 1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre 2009";
- b) al comma 1-ter le parole "entro il 31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: entro il 15 ottobre 2009, si applicano

comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre .

- 2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano . Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti . A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a milioni di euro annui, e' destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni in materia di riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. nonche' in materia di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso recepimento.
- 3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni . A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800 milioni euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.(8)

3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con,

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: "tenendo conto" fino a: "spesa complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eccezione della quota di sforamento imputabile spesa per farmaci acquistati presso aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente cittadini, che e' posta a carico unicamente delle farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati farmaci ceduti alle strutture pubbliche" .

- 4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'erogazione prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla 33 dell'8 febbraio 2002,, e assicurare di risanamento, il riequilibrio economico-finanziario riorganizzazione del sistema sanitario regionale della Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche' a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
- b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri , sulle cui conclusioni e' sentita la regione in apposita il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, del nonche' all'esito riaccertamento dei debiti pregressi dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per valutare positivamente l'attendibilita' Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma

della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera approvato dal Consiglio dei Ministri, che contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario nell'esercizio organi della regione sostituisce gli all'attuazione necessarie Piano attribuzioni del contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
- d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
- 5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al prevenire situazioni di conflitto di interesse assicurare piena indipendenza e imparzialita' di giudizio, componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni in essere, Comitato e criticita' Tavolo possono proseguire concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le gia' espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata vigore della presente disposizione.
- la specificita' che assume la struttura indicata dall'articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e le riconosciute caratteristiche di specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, 2009-2011 il finanziamento del Servizio triennio nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 112, 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. convertito, modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Αl medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: ", comprensivi" fino a: "15 febbraio 1995" sono soppresse. (26)

((35))

- 7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita' di cui al comma 6.
- 8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

AGGIORNAMENTO (8)

La Corte costituzionale, con sentenza 12-15 aprile 2010, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 3, ultimo periodo, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

AGGIORNAMENTO (26)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma 33) che "Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012."

AGGIORNAMENTO (35)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 nel modificare l'art. 33, comma 33 della L. 12 novembre 2011, n. 183 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 378) che "E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Art. 22-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))

Art. 22-ter

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento).

((1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati

di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. *165*. lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente appartenenza la certificazione di tale diritto")). ((11))

2. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i requisiti di eta' anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento quinquennio precedente. Con regolamento da emanare dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge proposta del agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, primo quinquennio l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al antecedente non puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

((3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.))

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 12, comma che "a decorrere dal 1º gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento".

Art. 23. Proroga di termini

- 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009,".
- 2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "fino al 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.".
- 3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010" e le parole: "entro il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2009";
- b) al comma 4, le parole: "al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2009".
- 4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unita' autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.
- 5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".

- 6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
- 7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009".
- All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, "30 le parole: giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
- 9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, 37. In n. pendenza del termine per la presentazione del progetto presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. (17) (23) ((28))
- 10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2009".
- 11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi".
- 12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".

- 13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2009".
- Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, 2, e 193, comma 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma nonche' l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del 30 del 2005, deve essere legislativo n. accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il Comma 4-ter e' inserito il seguente:

- "4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010".
- 15. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria. artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di cui del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.
- 15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila e' differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.
- 16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi".
 - 17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
 - 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

- 19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
- 20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
- 21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
- 21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
- 21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
- 21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "limitatamente al prossimo esercizio finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010".
- 21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4".
- 21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia' istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche', entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.
- 21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attivita' di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonche' di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attivita' analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni.

21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: "1. Apposita carta bollata" fino a: "dieci marche del taglio massimo" sono sostituite dalle seguenti: "1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di' emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta".

21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011".

21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: ''anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2010".

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 23, comma 9, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 9 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 15, comma 7) che "Il termine indicato nell'articolo 23, comma decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 24.

Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 16. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 17. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 18. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 19. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 20. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 22. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 23. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 24. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 25. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 29. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 30. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 32. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 33. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 34. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 35. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 36. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 37. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 38. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 39. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 40. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 41. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 42. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 43. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.

- 44. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 45. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 46. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 47. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 48. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 49. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 50. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 51. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 52. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 53. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 54. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 55. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 56. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 57. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- EO COMMA COPPRECCO DALLA L. 2 ACOCTO 2000, N. 102.
- 58. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 59. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 60. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 61. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 62. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 63. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 64. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 65. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 66. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 67. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 68. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 69. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 70. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 71. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 72. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
- 73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
- "l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; ";
 - b) all'articolo 9:
- 1) al comma 2, lettera b), la parola "misure" e' sostituita dalle seguenti: "disposizioni esplicative";
 - 2) al comma 3:
- 2.1) al primo periodo, le parole "altre classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "classifiche segreto e riservatissimo";
- 2.2) al secondo periodo, le parole "classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "tre classifiche di segretezza citate";
 - c) all'articolo 42:
 - 1) al comma 1, le parole "e siano a cio' abilitati" sono

soppresse;

- 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
- "1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).".
- 74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a servizi perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. (39) (41) (42) (43) (46) (47)((48))
- 75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei vigilanza a siti e obiettivi sensibili congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (39) (41) (42) (43) (46) (47) **((48))**
- 76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali e' autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO (39)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. che "Al fine di assicurare, anche in relazione straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalita' ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dall'articolo nonche' di quelli previsti 3, comma decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unita' di personale delle Forze armate".

AGGIORNAMENTO (41)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. comma che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento industrializzati del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 377 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 46-novies, comma 1) che "Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato, dal 1º maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unita'".

AGGIORNAMENTO (43)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 688) che "Al fine di assicurare, anche in relazione straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo comma 3, 10 dicembre 2013, 136, decreto-legge n. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato

al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

AGGIORNAMENTO (46)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 132) che "Al fine di assicurare, anche in relazione straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, 10 dicembre 2013, 136, convertito, decreto-legge n. modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

AGGIORNAMENTO (47)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1023) che "Al fine di assicurare, anche in relazione straordinarie esigenze di prevenzione di e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unita', dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di unita' e dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate".

AGGIORNAMENTO (48)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 contingente di 7.050 unita', dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022 un contingente di 6.000 unita' e dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate".

Art. 25. Spese indifferibili

- 1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.
- La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante ((60)) rate mensili di pari importo a decorrere ((giugno)) 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata stabilite con provvedimento del direttore sospensione sono dell'Agenzia delle entrate.
- 3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante ((60)) rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ((giugno)) 2010.
- 4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.
- 5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, 77, le parole: "23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni euro per l'anno 2010", sono sostituite dalle seguenti: " 279 di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno milioni di euro per l'anno 2011". Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di precedente comma 4.
- 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza

interesse.

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: "con una dotazione", sono inserite le seguenti "fino ad un massimo".

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano